REGOLAMENTO TIPO

PER IL PERFEZIONAMENTO DEGLI AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA

ex art. 36, d.lgs. n. 50 del 18/05/2016

A cura di

Avv. Giuseppe Rusconi – Prof. Bruno Di Giacomo Russo

Premessa

Fra le diverse modifiche, intervenuto dopo l'adozione dell'ultimo Codice degli appalti, spicca, perché di maggior interesse in questa sede, il Decreto legge c.d. "Sblocca Canteri", che nel divenire Legge ha introdotto modifiche al Codice dei contratti pubblici, con legge di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32.

Emerge, tra le novità, la nuova procedura per l'affidamento di lavori fino a 150.000 euro, modificando le soglie e la disciplina degli affidamenti sotto soglia, introducendo l'ibrido affidamento diretto previa consultazione di tre preventivi.

L'art. 36, co. 1, d.lgs. 50 del 2016, dispone che l'affidamento e l'esecuzione dei contratti sotto soglia debbano avvenire nel rispetto dei principi sanciti dagli artt. 30, co. 1, 34 e 42, Codice dei contratti pubblici, nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, e in modo che possa essere data effettiva possibilità di partecipazione a microimprese, piccole e medie imprese.

Di seguito, l'art. 36, co. 2, lett. *a)*, consente l'affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due i più operatori economici, per commesse di importo inferiore a 40.000 euro.

Sempre l'art. 36, co. 2, alla lett. *b)*, come modificata dall'art. 1, lett. *h)*, n. 1, Decreto legge n. 32 del 2019, convertito in Legge n. 55 del 2019, in materia di affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie comunitarie per le forniture e i servizi, prevede l'affidamento diretto previa consultazione di tre preventivi, se esistenti, per i lavori, e, per i servii e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi appositi, osservando un criterio di rotazione degli inviti.

Per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, l'art. 36, co. 2 lett. *c)* come modificata dall'art. 1, lett. *h)*, n. 2, Decreto legge n. 32 del 2019, prevede l'affidamento mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistente, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi appositi.

Ancora l'art. 36, co. 2, lett. *c)-bis*, introdotta dall'art. 1, lett. h), n. 2, Decreto legge n. 32 del 2019, per quanto concerne gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiori a 1.000.000 di euro, dispone l'affidamento mediante

procedura negoziata previa consultazione, ove esistente, di almeno quindici operatori economici.

In materia di affidamenti sotto soglia, ambito tanto importante sia per i piccoli e medi Comuni che per le micro, piccole e medie imprese, oltre che l'aggiornamento delle linee guida n. 4, intervengono diverse modifiche legislative, tra cui spicca la riforma del nuovo art. 95, co. 13, d.lgs. 50 del 2016, così come modificato dal D.L. n. 124 del 2019, convertito nella Legge n. 157 del 2019, sui criteri di aggiudicazione, che recita: *"(C) compatibilmente con il diritto dell'Unione Europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell'offerta in relazione al maggiore rating di legalità e di impresa, alla valutazione dell'impatto generato di cui all'articolo 1, comma 382, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche qualora l'offerente sia un soggetto diverso dalle società benefit, nonché per agevolare la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, dei giovani professionisti e delle imprese di nuova costituzione alle procedure di affidamento. Indicano altresì il maggiore punteggio relativo all'offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull'ambiente, ivi compresi i beni o i prodotti da filiera corta o a chilometro zero"*.

È importante la semplificazione del Codice degli appalti, là dove è palesemente incongruente e non funzionante, intervenendo su meccanismi che rendano possibile una celere e trasparente assegnazione dell'appalto. In tal senso, fra le previsioni normative, che lo Stato deve adottare, rientrano le norme a sostegno del sistema di regolamentazione locale a favore della territorialità.

La regolamentazione a favore degli appalti "Km 0" declina il principio di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, puntando sulle imprese di prossimità rispetto al luogo di esecuzione.

REGOLAMENTO PER IL PERFEZIONAMENTO

DEGLI AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA

ex art. 36, d.lgs. n. 50 del 2016

- viste le disposizioni di cui al d.lgs. n. 50/2016 *"Codice dei Contratti pubblici"*, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19/04/2016, in vigore dal 19/04/2016, con le successive intervenute modificazioni;

- valutate in particolare le disposizioni contenute negli articoli 30, 34, 35, 36, 42 e 50;

- tenuto conto delle direttive dell'ANAC – Autorità nazionale anticorruzione, Linee guida n. 4 attuative del nuovo Codice degli Appalti recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e della relazione Analisi Impatto Regolamentazione, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con Legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6..

INDICE

ART. 1 – “Ambito di applicazione”

ART. 2 – “Divieto di frazionamento artificioso”

ART. 3 – “Responsabile del Settore”

ART. 4 – “L’avvio della procedura con indagine di mercato”

ART. 5 – “L’avvio della procedura con elenco degli operatori economici”

ART. 6 – “Scelta degli operatori economici da invitare”

ART. 7 – “Procedura di affidamento”

ART. 8 – “I requisiti generali e speciali”

ART. 9 – “Criteri di scelta dei soggetti da invitare”

ART. 10 – “Specifici requisiti di aggiudicazione dell’offerta”

ART. 11 – “La scelta del contraente e l’obbligo di motivazione”

ART. 12 – “Pubblicità post gara”

ART. 13 – “La stipula del contratto”

ART. 14 – “Mercato elettronico”

ART. 15 – “Norma di rinvio”

ART. 16 – “Entrata in vigore”

ART. 1
"Ambito di applicazione"

1. Il presente regolamento disciplina gli affidamenti previsti dall'art. 36, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *"Codice dei contratti pubblici"* e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il presente regolamento è stato elaborato in aderenza alla delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 *"Linee Guida n. 4"* di Autorità Nazionale Anticorruzione, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"* approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.1097 del 26 ottobre 2016 e della relazione Analisi Impatto Regolamentazione, come da ultimo modificate con delibera numero 636 del 10 luglio 2019.

3. Il presente regolamento si applica agli affidamenti di lavori, servizi e forniture, il cui importo, ai sensi degli artt. 35 e 36, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, sia inferiore alle soglie di rilievo comunitario, al netto dell'I.V.A.

ART. 2
"Divieto di frazionamento artificioso"

1. Nessuna esecuzione di lavori o nessuna prestazione di servizi o forniture può essere artificiosamente frazionata, al fine di eludere il limite di valore economico, previsto dall'art. 1, co. 3, del presente Regolamento.

ART. 3
"Responsabile del Settore"

1. Le procedure, relative agli affidamenti diretti adeguatamente motivati, rientrano nell'esclusiva attribuzione del Dirigente/Responsabile del Settore competente, come formalmente individuato, in base alla legge in vigore.

2. Il Dirigente/Responsabile competente adotta tutti i provvedimenti, atti e determinazioni, rientranti nell'ambito di competenza, di cui al comma 1, fra cui, a titolo solo esemplificativo, gli atti relativi: all'individuazione delle esigenze (lavori, servizi o forniture) da soddisfare, alla redazione preliminare determinazione a contrarre, alla determinazione del valore netto dell'affidamento ed ammontare complessivo della spesa, e alle particolari clausole contrattuali relative all'affidamento.

ART. 4
"L'avvio della procedura con indagine di mercato"

1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 30, d.lgs. n. 50/2016, e delle regole a tutela della concorrenza, il Responsabile deve acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari.

2. La procedura di affidamento diretto prende avvio con la determina a contrarre, ai sensi dell'art. 36, co. 2, d.lgs. n. 50 del 2016.

3. In applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, la determina a contrarre deve contenere, obbligatoriamente, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire in base ad una adeguata ed esaustiva motivazione, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.

4. In determinate situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore, per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre che deve contenere, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.

ART. 5
"L'avvio della procedura con elenco degli operatori economici"

1. Al di fuori delle ipotesi di ricorso al mercato elettronico, per la selezione degli operatori economici da invitare alle procedure di affidamento diretto, il Dirigente/Responsabile competente predispone un apposito elenco telematico aperto di operatori economici in possesso dei requisiti.

2. Con deliberazione dell'organo esecutivo sono stabilite le modalità d'iscrizione, di tenuta dell'elenco telematico e di verifica del possesso dei requisiti necessari all'iscrizione, anche con ricorso a verifiche a campione, e ogni altro aspetto necessario all'attuazione del presente articolo.

3. Gli operatori economici interessati si iscrivono nell'elenco telematico compilando, nel rispetto della vigente disciplina in materia di autocertificazione, una scheda identificativa e una dichiarazione che attesta l'assenza di motivi di esclusione e il possesso dei requisiti di idoneità professionale. Entro il 31 dicembre di ogni anno, gli operatori economici devono confermare la propria iscrizione.

ART. 6
"Scelta degli operatori economici da invitare"

1. In aderenza all'art. 30, co. 2, d.lgs. n. 50 del 2016, il Responsabile non può assumere assolutamente decisioni dirette a limitare, in alcun modo, artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici.

2. Il Responsabile individua gli operatori economici da invitare alla procedura di valutazione, tenendo conto dei principi generali, di cui all'art. 30, co. 1, d.lgs. n. 50 del 2016.

3. In aderenza al principio di rotazione, espressamente richiamato all'art. 36, co. 1, d.lgs. n. 50 del 2016, gli operatori economici, precedentemente invitati per qualsivoglia oggetto o genere di prestazioni, non possono essere invitati ad una nuova procedura, se non decorsi almeno 6 mesi dal precedente invito.

4. L'individuazione degli operatori da invitare deve essere formalizzata in un atto, sottratto all'accesso e secretato sino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, in aderenza all'art. 53, co. 2, lett. B), d.lgs. n. 50 del 2016.

5. Rispetto all'atto per la scelta degli operatori economici da invitare, il Responsabile deve espressamente autodichiarare, con separata sottoscrizione, l'assenza di eventuali propri conflitti di interesse, ai sensi dell'articolo 42, d.lgs. n. 50 del 2016.

ART. 7
"Procedura di affidamento"

1. Gli affidamenti inferiori alla soglia di 40.000 euro sono effettuati mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici scelti dal Responsabile tra gli operatori economici con sede nel territorio di riferimento o zone limitrofe, con il rispetto del criterio di rotazione. I lavori possono essere eseguiti in amministrazione diretta.

2. Gli affidamenti di importo pari o superiore alla soglia dei 40.000 euro ed inferiore a 150.000 euro per i lavori o alle soglie di cui all'art. 35, d.lgs. n. 50 del 2016, per le forniture e i servizi, sono effettuati mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre preventivi, per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi appositi, osservando un criterio di rotazione degli inviti.
A tal fine, la stazione appaltante pubblica, sul proprio sito e per un periodo non inferiore a 15 giorni (che, in caso di motivata urgenza, può essere ridotto a 5 giorni) un avviso con il contenuto di cui al comma 6.
Tale fase non ingenera negli operatori economici alcun diritto ad essere invitati a formulare l'offerta.
Il Responsabile invita gli operatori economici a presentare l'offerta, scelti tra coloro che hanno manifestato interesse, rispettando il criterio di rotazione, e che preferibilmente hanno sede nel territorio di riferimento della Comunità Montana o zone limitrofe, applicando i criteri di cui al successivo art. 8.

I lavori possono essere eseguiti in amministrazione diretta.

3. Per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro ed inferiore a 350.000 euro, gli affidamenti avvengono mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi appositi.

4. Per quanto concerne gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiori a 1.000.000 di euro, la stazione appaltante procede con l'affidamento mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici.

5. Per gli appalti superiori alla soglia 1.000.000 euro, e fino alla soglia di rilievo comunitario, la stazione appaltante applica le procedure di cui all'art. 60 del d.lgs. n. 50 del 2016.

6. L'invito alla procedura viene effettuato ordinariamente mediante posta elettronica certificata o altri strumenti di trasmissione prescelti dal Responsabile.

7. L'offerta, da parte dell'operatore economico invitato, deve pervenire ordinariamente mediante posta elettronica certificata o altri strumenti di trasmissione prescelti dal Responsabile, quali la piattaforma SINTEL, garantendo la segretezza delle procedure e delle offerte.

8. L'atto di invito alla procedura contiene i seguenti ed essenziali elementi:

a) tipologia e genere dell'affidamento ed oggetto dell'appalto;
b) valore del prezzo da porre a base di gara;
c) criterio di aggiudicazione;
d) termine per l'esecuzione dell'appalto;

e) prescrizioni tecniche (micro-capitolato) delle prestazioni oggetto dell'affidamento;
f) requisiti di ordine generale ed altri eventuali da far autodichiarare agli operatori economici invitati;
g) eventuale richiesta di garanzia definitiva.

ART. 8
"I requisiti generali e speciali"

1. L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 d.lgs. n. 50 del 2016 nonché dei requisiti minimi di:

a) idoneità professionale. In proposito, potrebbe essere richiesto all'operatore economico di attestare l'iscrizione al Registro della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;
b) capacità economica e finanziaria. Al riguardo, può essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all'oggetto dell'affidamento tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
c) capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento, quali a titolo esemplificativo:
   - l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo;

— il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.

L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti.

ART. 9
"Criteri di scelta dei soggetti da invitare"

1. La stazione appaltante invita a presentare l'offerta gli operatori economici, selezionati tramite l'indagine di mercato o tramite l'elenco degli operatori economici.

2. Fermo restando il principio di rotazione, i criteri di scelta degli operatori economici sono indicati nella determina a contrarre ovvero nell'atto equivalente.

ART. 10
"Specifici requisiti di aggiudicazione dell'offerta"

1. In base agli artt. 30, co. 1, e art. 95, co. 13, d.lgs. n. 50 del 2016, la stazione appaltante può valutare, in relazione alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del'oggetto dell'appalto, i seguenti requisiti di aggiudicazione:

- la qualità, compreso il pregio tecnico e le caratteristiche estetiche e funzionali;
- le caratteristiche ambientali, il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o delle prestazioni;
- l'approvvigionamento, il conferimento e l'acquisizione delle forniture e le caratteristiche dei mezzi d'opera utilizzati, con riferimento alla tutela dell'ambiente, anche in relazione al contesto in cui è realizzata l'opera;

- l'organizzazione complessiva del cantiere, anche sotto il profilo della tutela dell'ambiente e della sicurezza per i lavoratori, da valutare mediante strumenti e metodi scientifici convalidati, individuati dalla speciale legislazione in vigore, anche in una logica d'integrazione e miglioramento del piano di sicurezza;
- la durata della realizzazione dell'opera pubblica, intesa come congruità dei tempi realizzativi;
- la qualità del fascicolo delle manutenzioni, con riferimento alla qualità dei prodotti forniti e alle loro ricadute in termini di contenimento dei costi di manutenzione e di gestione dell'opera;
- il coinvolgimento dal parte del concorrente delle microimprese, delle piccole e medie imprese nell'esecuzione della prestazione, anche attraverso l'impegno ad affidare in subappalto l'esecuzione di parte della prestazione a queste imprese;
- l'impegno del concorrente a utilizzare per l'esecuzione del contratto, anche in parte, manodopera o personale a livello locale;
- elementi attinenti alla territorialità o alla filiera corta;
- l'effettuazione del sopralluogo sull'area e sull'immobile oggetto dell'appalto, a cura esclusivamente ed unicamente del rappresentante legale o del direttore tecnico dell'impresa, alla presenza di un incaricato del committente, con il rilascio di apposito certificato;
- la relazione tecnica a dimostrazione della conoscenza del contesto ambientale ne quale si dovrà operare, relative all'utilizzo di calcestruzzo derivante da opere di demolizione effettuate nell'arco di un raggio di 100 km, diminuendo l'immissione di CO2 nell'aria;
- in forza delle Direttive UE 2014/23, 2014/24, 2014/25, nel caso di partecipazione di ATI o Reti, la premialità per quelli composti principalmente da microimprese, piccole e medie imprese.

ART. 11
"La scelta del contraente e l'obbligo di motivazione"

1. In ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo di cui alla Legge n. 241 del 1990, e successive modifiche, ed al fine di assicurare la massima trasparenza, la stazione appaltante motiva adeguatamente in merito alla scelta dell'affidatario, anche in caso di aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre, della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione.
A tale riguardo, la stazione appaltante riconosce in termini di premialità il possesso di una rilevante conoscenza del territorio inerente l'affidamento, attestata da esperienze maturate da almeno un anno o per un altro intervallo di tempo significativo.

2. Il rispetto del principio di rotazione espressamente sancito dall'art. 36, co. 1, d.lgs. n. 50 del 2016, comporta che la consultazione o l'invito dell'appaltatore uscente (nel caso di appalti periodici) abbia carattere eccezionale e richiede un onere motivazionale più stringente. La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione o della riscontrata effettiva assenza di alternative ovvero del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione.

3. L'onere motivazionale relativo all'economicità dell'affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza può essere soddisfatto mediante la valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due i più operatori economici.

4. Per affidamenti di modico valore, quelli inferiori a 1.000 euro, o per affidamenti effettuati nel rispetto di apposito regolamento, come il regolamento di contabilità, già adottato dalla stazione appaltante, che tiene conto dei principi comunitari e nazionali in materia di affidamento di contratti pubblici, la motivazione può essere espressa in forma sintetica.

ART. 12
"Pubblicità post gara"

1. Effettuata la procedura comparativa e disposta l'aggiudicazione, il Responsabile, ai sensi dell'art. 29, co. 1, d.lgs. n. 50 del 2016, deve pubblicare ed aggiornare sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 33 del 2013, i seguenti dati: tipologia e genere dell'affidamento; operatori economici invitati; numero delle offerte pervenute; nominativo dell'operatore economico aggiudicatario; importo dell'aggiudicazione.

ART. 13
"La stipula del contratto"

1. Ai sensi dell'art. 32, co. 14, d.lgs. n. 50 del 2016, la stipula del contratto in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro può avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente

in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri, ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici.
Negli altri casi, la stipula del contratto avviene secondo le modalità previste dall'ordinamento giuridico a cui appartiene l'altro contraente.

2. Ai sensi dell'art. 32, co. 10, lett. b), d.lgs. n. 50 del 2016, non si applica il termine dilatorio di *stand still* di 35 giorni per la stipula del contratto, nel caso di affidamenti di importo inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'art. 35 del d.lgs. n. 50 del 2016, per le forniture e i servizi.

ART. 14
"Mercato elettronico"

1. Nei casi di ricorso obbligatorio al mercato elettronico, il Responsabile deve utilizzare esclusivamente le RdO (Richieste di Offerta), dando luogo comunque e sempre ad una procedura comparativa, secondo quanto stabilito dal presente Regolamento.

2. Considerate le peculiarità del mercato elettronico, il Responsabile deve comunque osservare le disposizioni del presente regolamento, compresa la preventiva dichiarazione di assenza di conflitto di interesse in merito agli operatori da invitare.

ART. 15
"Norma di rinvio"

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni del Codice dei contratti pubblici, d.lgs n. 50 del 2016, nonché le Linee-Guida od altri provvedimenti dell'ANAC.

ART. 16

"Entrata in vigore"

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di avvenuta pubblicazione del medesimo sul sito istituzionale dell'ente.

Bruno Di Giacomo Russo, costituzionalista, Università Milano Bicocca

Giuseppe Rusconi, avvocato, Foro di Lecco